



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa li 17.01.2025  
Prot. n. 751

Spett.li Imprese invitate

Procedura negoziata senza bando svolta in modalità telematica



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA’ DEI  
COMUNI DEL LODGE PISANO E IN GESTIONE AD A.P.E.S. S.C.P.A.**

PREMESSE .....	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	7
2.2. CHIARIMENTI .....	7
2.3. COMUNICAZIONI .....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	8
3.1. DURATA .....	9
3.2. REVISIONE PREZZI .....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	12
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO .....	14
8. SUBAPPALTO .....	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	16
11. SOPRALLUOGO .....	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	17
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	18
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE .....	19
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	21
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	21
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	21



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

16.	OFFERTA TECNICA .....	23
17.	OFFERTA ECONOMICA .....	23
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	24
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	24
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 24	
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 24	
18.4.	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	24
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	24
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	24
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	25
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	25
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	25
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	26
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	27
26.	CODICE E S.M.I. ETICO .....	28
27.	ACCESSO AGLI ATTI .....	28
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	28
30.	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI .....	31
31.	DISPOSIZIONI FINALI.....	32



## **PREMESSE**

Con determinazione dell'amministratore unico N. 8 DEL 16/02/2025 questa Stazione appaltante ha determinato di affidare in appalto i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DEL LODE PISANO E IN GESTIONE AD A.P.E.S. S.C.P.A.

**Il presente appalto è soggetto al D.Lgs. 31/3/2023 n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo detto anche Codice e s.m.i.", come modificato dal D.lgs. 209 del 31/12/2024: "Disposizioni integrative e correttive al Codice e s.m.i. dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36".**

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. d) del Codice e sm.i. con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 108. La documentazione tecnica e amministrativa della gara è stata approvata con determinazione N. 8 DEL 16.1.2025.

La presente procedura è finalizzata ad individuare 10 operatori economici con cui sottoscrivere un accordo quadro.

L'importo dell'accordo quadro riferito a ciascun operatore economico aggiudicatario è determinato con le modalità descritte all'art.4 del capitolato speciale di appalto.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e s.m.i. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menu di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

La durata del procedimento è pari a 3 mesi dall'invio degli inviti, come previsto nell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 58 del Codice e s.m.i., si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, ma è comunque strutturato in modo da individuare dieci operatori economici con cui sottoscrivere un accordo quadro, con le modalità indicate all'art.4 del capitolato speciale di appalto. Agli operatori economici aggiudicatari, dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro, saranno assegnati, mediante sottoscrizione di uno o più contratti applicativi, da un minimo di un alloggio fino ad un massimo di 7 alloggi contemporaneamente, per un importo non superiore a € 150.000,00, e fino a concorrenza dell'importo massimo di adesione all'accordo quadro calcolato con le modalità di cui al predetto art. 4.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2, del Codice e s.m.i. civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:



- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle le condizioni relative alle norme tecniche e alla normativa di riferimento accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si segnala che le attività di manutenzione della piattaforma avvengono solitamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 8:00 del lunedì successivo. Tali attività vengono segnalate mediante messaggi visibili sulla piattaforma medesima.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti consultabili e scaricabili all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>,

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante richiesta al seguente indirizzo: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice e s.m.i. sulla digitalizzazione dei contratti pubblici è consentito l'accesso alla piattaforma tramite il rilascio di specifiche credenziali.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) La presente lettera di invito che funge anche da disciplinare di gara;
- b) Documentazione tecnica (Capitolato speciale di appalto; disciplinate tecnico impianti elettrici; disciplinate tecnico impianto idrico; disciplinate tecnico impianto termico; disciplinate tecnico infissi e sistemi oscuranti esterni; disciplinate tecnico opere edili; disciplinate tecnico sistema di scarico interno; prescrizioni tecniche in merito ai componenti e materiali anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM);
- c) schema di accordo quadro;
- d) Domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START;
- e) Documento di gara unico europeo;



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

- f) Modello “Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni”;
- g) le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l’utilizzo della stessa sono reperibili all’indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Società trasparente” al seguente link: [www.apespisa.it](http://www.apespisa.it). e sulla Piattaforma Start.

## **2.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Start oppure sul sito istituzionale di Apes all’indirizzo: [www.apespisa.it](http://www.apespisa.it). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella specifica sezione della gara denominata “comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le sopradette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell’Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

## **3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO**

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA’ DEI COMUNI DEL LODE PISANO E IN GESTIONE AD A.P.E.S. S.C.P.A. I lavori di ripristino degli alloggi sfitti consistono in opere di natura edile, idraulica e gas, elettrica ed infissi.

Di seguito si indica l’importo posto a base di gara.

<b>A) Importo a base di gara</b>	<b>€ 4.000.000,00</b>
----------------------------------	-----------------------



<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>	€ 80.000,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>	€ 4.080.000,00

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € **4.080.000,00** oltre IVA nei termini di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 80.000,00. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.285.200,00. L'incidenza della mano d'opera riferita ai lavori in appalto, non essendo i medesimi definibili secondo un progetto definitivo, è stata stimata sulla base delle analisi prezzi desunte dal "Prezzario Lavori Pubblici - Regione Toscana – Provincia di Pisa", sulla base di lavori analoghi svolti in precedenza.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice e s.m.i. i costi della manodopera non sono ribassabili; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

**Per quanto previsto all'art. 59 c. 1 del Codice e s.m.i., si rinvia al calcolo previsto all'art. 4 del capitolato speciale di appalto.**

I lavori oggetto del presente appalto sono quelli riconducibili alle categorie sottoindicate:

CATEGORIA PREVALENTE OG1 - (opere edili)	55,00%	Categoria prevalente
CATEGORIA OS30 - (impianti elettrici)	10,00%	Categoria scorporabile
CATEGORIA OS28 - (impianti termici)	25,00%	Categoria scorporabile
CATEGORIA OS3 - (impianti idrici)	10,00%	Categoria scorporabile
TOTALE	100,00%	

L'appalto sarà finanziato fondi regionali, fondi ministeriali, fondi propri dei Comuni soci, POR.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice e s.m.i., l'Amministrazione dichiara che il/i contratti collettivo/i applicato/i è/sono: SETTORE EDILE industria o artigianato.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice e s.m.i., si dichiara che il contratto collettivo applicato è quello del SETTORE EDILE INDUSTRIA O ARTIGIANATO. Ai sensi dell'art. 3 c. 2 allegato I.01 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per gli appalti relativi al settore dell'edilizia si considerano equivalenti, nei limiti previsti al comma 1 del citato articolo, i CCNL classificati mediante Codice e s.m.i. unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 11 gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra. In sede di offerta l'operatore è tenuto a presentare la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs.36/2023.

### 3.1. DURATA



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

La durata dell'accordo quadro è di due anni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo. L'accordo quadro si intende in ogni caso cessato, prima della scadenza biennale, con il raggiungimento dell'importo di adesione al medesimo.

### **3.2. REVISIONE PREZZI**

La presente clausola di revisione prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dei costi dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo complessivo e opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato II.2bis: "Modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi".

Ai sensi dell'art. 6 c. 1 del citato allegato l'indice sintetico revisionale è individuato al momento della stipula del contratto applicativo in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

### **3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice e s.m.i., in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all'art. 120 del Codice e s.m.i..

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice e s.m.i..

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice e s.m.i. che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o

aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere f), g) e h) del Codice e s.m.i..

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli art. 94 e 95 del Codice e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione in raggruppamento i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice e s.m.i. i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice e s.m.i. i requisiti di cui al punto punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice e s.m.i. per la soddisfazione dei requisiti generali.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.



### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Qualora nel progetto esecutivo vi sia una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall'art. 100 del Decreto specificati nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice e s.m.i.;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Per la partecipazione alla presente gara non sono previsti specifici requisiti di capacità economico finanziaria.

### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

I requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono i seguenti:

- attestazione Soa nelle categorie oggetto dei lavori OG1, OS3, OS28 e OS30 (classifica I o superiore) oppure,
- OG1 e OG11 (classifica I o superiore), oppure per le imprese prive di Soa in tutte o anche in una sola delle categorie dei lavori sopra detti:  
aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, lavori analoghi di manutenzione straordinaria degli alloggi, compreso il rifacimento degli impianti, nelle percentuali corrispondenti a ciascuna categoria in appalto con riferimento all'importo massimo di € 150.000,00.

Si specifica che ai fini dell'invito alla gara, sono stati selezionati gli operatori economici che avendo partecipato alla manifestazione di interesse (Procedura start n.030848/2023) risultano in possesso della qualificazione sopra detta. Gli operatori economici privi di Soa in una o più categorie, avendo già reso la dichiarazione dei lavori analoghi eseguiti, in sede di manifestazione di interesse, non dovranno dichiarare nuovamente tali lavori analoghi svolti. Si specifica invece che per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d), qualora eseguano i lavori tramite le consorziate esecutrici, è necessario che i requisiti di partecipazione siano dichiarati e posseduti da dette imprese in proprio o mediante avalimento. Il consorzio dovrà quindi presentare specifica dichiarazione circa i requisiti posseduti dalle consorziate o specifica documentazione di avalimento da inserire rispettivamente in "Documentazione facoltativa" o in "Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.3 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice e s.m.i., i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e s.m.i. e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice e s.m.i., le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si rinvia altresì a quanto previsto dagli artt. 67 e 68 del Codice e s.m.i..

Gli operatori economici provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Anac.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice e s.m.i. devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità tecnico professionale**

Per il possesso dei requisiti previsti dal sub art. 6.3 si rinvia a quanto previsto all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice e s.m.i. nonché agli art. 67 e 68 del Codice e s.m.i. e s.m.i.



Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I requisiti di cui di capacità tecnico e finanziaria per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice e s.m.i., sono disciplinati dall'allegato II. 12, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 comma 1 lett. b) e c), ossia.

**per gli appalti di lavori che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;**

**per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.**

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

#### **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Dlgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice e s.m.i. della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e s.m.i. e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice e s.m.i. medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato



preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

**a)** possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

**b)** impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 104 del Codice e s.m.i..

## **8. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni indicate all'art. 11 Del Capitolato speciale di appalto ossia la parte prevalente della categoria prevalente.

Le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili e non possono a loro volta formare oggetto di ulteriore subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e





medie imprese, fatta salva la diversa soglia, indicata in sede di offerta, delle prestazioni che si intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni e al mercato.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.»;

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia all'art. 119 del Codice e s.m.i..

#### **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato all'art. 3 del presente disciplinare, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

#### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

Per il presente appalto non è prevista la garanzia provvisoria.

#### **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia gli operatori economici dovranno dichiarare in sede di gara di conoscere la natura degli alloggi sui quali dovrà eseguirsi la manutenzione straordinaria, pertanto, si raccomanda ai medesimi di prendere in autonomia cognizione degli immobili su cui dovranno essere eseguiti i lavori. A tal fine si rimanda alla dichiarazione di cui all'art. 7 del CSA da rendere mediante sottoscrizione dell'Allegato 1 – ulteriore dichiarazione.

#### **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Start. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10/02/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

#### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0810084010 oppure all'indirizzo: [Start.oe.pa.i-faber.com](mailto:Start.oe.pa.i-faber.com)

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

**L'“OFFERTA” è composta da:**

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice e s.m.i. fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice e s.m.i., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica e l'offerta tecnica se prevista.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad

eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE (documento di gara unico Europeo);
- 3) Copia della procura nel caso la documentazione amministrativa e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore;
- 4) Modello "Allegato 1 - ulteriori dichiarazioni";
- 5) Contributo di partecipazione alla gara di cui all'art. 12 del presente disciplinare;
- 6) Eventuale documentazione di cui al punto 15.2 del presente disciplinare;
- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 del presente disciplinare;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 del presente disciplinare;
- 9) Documentazione facoltativa.

si specifica che all'interno della piattaforma START è stato creato un campo denominato "documentazione facoltativa" all'interno del quale gli operatori economici potranno inserire eventuale ulteriore documentazione ritenuta opportuna per la partecipazione alla gara.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE**

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma



Compilazione del DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice e s.m.i. nonché in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 comma 4 lettere g) ed h) del Codice e s.m.i. sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del Codice e s.m.i. di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e s.m.i. e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del Codice e s.m.i., emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutte le violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice e s.m.i., è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice e s.m.i.. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e s.m.i. e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d), e 98 comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

*Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, ciascun partecipante dovrà presentare il proprio DGUE.*

Compilazione della domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice e s.m.i. fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice e s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice e s.m.i. fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice e s.m.i., ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega all'interno della piattaforma START nel campo denominato "documentazione facoltativa" la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo Codice e s.m.i. alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice e s.m.i. etico adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale di A.P.E.S. [www.apespisa.it](http://www.apespisa.it) nella sezione amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice e s.m.i., pena la risoluzione del contratto;

- **applicabile in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura;

- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, di impegnarsi a dichiarare il domicilio fiscale, il Codice e s.m.i. fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice e s.m.i.;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice e s.m.i., la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

*Qualora la Piattaforma START preveda che, in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/consorzio, l'operatore economico dovrà attenersi alle regole di caricamento e sottoscrizione delle domande previste dalla Piattaforma stessa.*

Compilazione del modello "Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni"

Con la compilazione del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni", l'operatore economico dichiara, tra l'altro, di aver preso conoscenza dei luoghi in cui dovrà essere eseguito l'appalto e di conoscere il Codice e s.m.i. Etico adottato dalla stazione appaltante.

**15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,



lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE e della domanda di partecipazione.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE;
- la dichiarazione di avvalimento contenente quanto specificato all'art. 7 lett. b) del presente disciplinare e all'art. 104 del Codice e s.m.i.;
- il contratto di avvalimento come specificato all'art. 7 del presente disciplinare e all'art. 104 del Codice e s.m.i.;

### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.**

I soggetti di cui al presente punto 15.4, oltre a presentare la documentazione sottoindicata, in base alla forma di partecipazione, dovranno presentare il Modello "Allegato 1 – Ulteriori Dichiarazioni" e il DGUE per ciascuno dei soggetti associati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. OFFERTA TECNICA**

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo il modello generato dal sistema.



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale offerto al netto di Iva, che dovrà essere applicato sull'importo soggetto a ribasso (voce "A" indicata all'art. 3 del presente disciplinare).
- b) la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei propri costi della manodopera.

**Qualora l'operatore economico indichi un costo della manodopera più basso rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante, dovrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando l'applicazione del CCNL indicato all'art. 1, o altro Contratto che garantisca le stesse tutele per i lavoratori.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

**Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito ciascun partecipante dovrà sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.**

Si specifica che all'interno della piattaforma START alle voci:

**Importo a base di gara soggetto a ribasso al netto dell'IVA** – è indicato l'importo da assoggettare a ribasso (voce "A" indicata all'art. 3 del presente disciplinare).

**Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA** – sono indicati i costi della sicurezza (voce "B" indicata all'art. 3 del presente disciplinare).

**Si fa presente che il ribasso offerto dagli operatori economici è finalizzato a determinare la graduatoria dei primi dieci classificati, fermo restando che l'importo di adesione all'Accordo Quadro, per ciascuno degli operatori aggiudicatari, sarà quello derivante dal calcolo illustrato all'art. 4 del capitolato speciale di appalto.**

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023.

**18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

**18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

**18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

**18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

**19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

**20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La Piattaforma consente di svolgere le sedute di gara in separate sessioni preordinate:

- all'apertura della documentazione amministrativa e relativa approvazione.
- all'apertura delle offerte tecniche e relativa approvazione con attribuzione dei punteggi SE PREVISTA LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.
- Apertura delle offerte economiche, calcolo dei relativi punteggi e determinazione della graduatoria.

**21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP coadiuvato da personale di A.P.E.S. accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica se prevista e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Non essendoci, nella presente procedura, la valutazione delle offerte tecniche, una volta verificata la documentazione amministrativa, la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Rup, coadiuvato da personale di A.P.E.S., procederà con l'apertura delle "Offerte economiche". Una volta aperte tutte le offerte, ove il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque, come previsto dall'art. 54 del Codice e s.m.i., si procederà al calcolo della soglia di anomalia sulla base di quanto indicato al successivo art. 23 e si procederà alla relativa esclusione automatica.

In caso di offerte in numero inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 54 comma 1 ultimo periodo del Codice e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Mediante pubblicazione dei verbali di gara sul profilo committente di A.P.E.S., vengono resi noti:

- a) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ferma restando la specifica comunicazione ad essi trasmessa;
- b) l'esito dell'apertura delle offerte economiche e la relativa graduatoria.

## **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice e s.m.i., trattandosi di appalto aggiudicato con il criterio del prezzo più basso e inferiore alle soglie comunitarie che non presenta un interesse transfrontaliero, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice e s.m.i., il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il METODO A indicato all'allegato II.2 del Codice e s.m.i..

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. In tale ipotesi, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



#### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei primi dieci concorrenti che avranno presentato le migliori dieci offerte.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria se richiesta.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione come previsto dall'art. 55 del Codice e s.m.i.. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, se prevista, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

**All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura del 5% da calcolare sull'importo contrattuale come previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 106 con esclusione degli aumenti e riduzioni previste al comma 8 del medesimo articolo.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Se pertinente, l'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice e s.m.i..

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata firmata digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, le marche da bollo da corrispondere nella misura stabilita nella Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice e s.m.i.. L'importo dovrà essere corrisposto



mediante il modello F24 Elide secondo le specifiche istruzioni che saranno comunicate dalla stazione appaltante. Gli operatori economici saranno tenuti al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione all'importo del relativo contratto

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice e s.m.i. fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE ETICO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi del Codice e s.m.i. Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di A.p.e.s all'indirizzo: [www.apespisa.it](http://www.apespisa.it) nella sezione Società Trasparente. Con la partecipazione alla gara l'operatore economico dichiara di conoscere e accettare il suddetto Codice e s.m.i. Etico, dichiarando altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice e s.m.i. Etico, ed in particolare quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di

affidamento”, è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla società. L’operatore economico dichiara inoltre di conoscere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da A.p.e.s ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 sempre pubblicati con le modalità sopra indicate.

L’operatore economico ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice e s.m.i..

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice e s.m.i., non sono risolte mediante ricorso all’arbitrato di cui all’art. 213 del Codice e s.m.i..

In fasi di prima applicazione del Codice e s.m.i., qualora non sia possibile l’accesso con le modalità sopra indicate, l’operatore economico dovrà presentare formale richiesta di accesso agli atti alla stazione appaltante.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L’art. 13 del GDPR prevede che:

1. IN CASO DI RACCOLTA PRESSO L'INTERESSATO DI DATI CHE LO RIGUARDANO, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

### **- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore Unico, contattabile al seguente indirizzo: apespisa@apespisa.it.

### **- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:**

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l’Avv. Francesco Banchelli contattabile al seguente indirizzo: dpo.apespisa@apespisa.it

### **- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento:**



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all'espletamento della procedura di selezione del contraente e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell'appalto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, o instaurazione, esecuzione e gestione del rapporto in caso di incarico professionale. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge, quali ad esempio le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Le finalità del trattamento potrebbero inoltre essere legate all'espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'azienda.

Il trattamento è consentito, per gli scopi sopra indicati, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, per l'eventuale esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di cui l'A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio stipulato con i 37 Comuni del Lode Pisano per l'esercizio delle funzioni e servizi pubblici di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.

**- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:**

I dati saranno trattati dal personale dell'A.P.E.S. a ciò appositamente istruito. I dati potranno essere comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione), sempre per le finalità sopra descritte, ai seguenti soggetti:

collaboratori e liberi professionisti;

società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale;

società assicurative;

istituti bancari;

enti pubblici e privati e piattaforme telematiche;

organi societari;

Comuni Soci, Anac, Regione Toscana;

altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visione o estrarre copia dei documenti dell'operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità sopra indicate.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

2. IN AGGIUNTA ALLE INFORMAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO LE SEGUENTI ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE:

**a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.**

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento o di instaurazione del rapporto professionale e, in caso di affidamento/instaurazione del rapporto professionale, all'esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell'opera, servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge.

In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall'esaurimento del rapporto, fatti salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione.





**b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.**

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi. Tutti i diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo [apespisa@apespisa.it](mailto:apespisa@apespisa.it) oppure al DPO [dpo.apespisa@apespisa.it](mailto:dpo.apespisa@apespisa.it).

**c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.**

Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

**d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.**

Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.

**e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.**

La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.

**f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.**

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. QUALORA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO INTENDA TRATTARE ULTERIORMENTE I DATI PERSONALI PER UNA FINALITÀ DIVERSA DA QUELLA PER CUI ESSI SONO STATI RACCOLTI, PRIMA DI TALE ULTERIORE TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO INFORMAZIONI IN MERITO A TALE DIVERSA FINALITÀ E OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE PERTINENTE DI CUI AL PARAGRAFO 2.

Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa

### **30. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze



**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa  
C.F e P.I 01699440507  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

di interesse pubblico.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

### **31. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia al D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024. Si specifica che tutte le disposizioni richiamate nel presente documento si intendono aggiornate ed integrate con il D.lgs. 209/2024 sopra citato.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Chiara Cristiani